

N. REP. 552 DEL 3.07.2012



CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TELEVIDEO REGIONALE

L'Ente CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO di seguito denominato "Ente", con sede in Roma, Cap 00163, nella Via della Pisana n° 1301, Codice Fiscale 80143490581, nella persona del Sig. Nazzareno Cecinelli, nato a Cori (LT) il 28 marzo 1945, cod. fiscale CCN NZR 45C28 D003B, il quale interviene nella stipula del presente atto nella veste di Segretario Generale, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio Regionale;

e

la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Direzione Commerciale, nel prosieguo denominata "RAI", con sede legale in Viale Mazzini, 14 Cap 00195 Roma, P.IVA 06382641006, nella persona della Dr.ssa Stefania Cinque, nata a Roma il 7 marzo 1966, Cod. Fisc. CNQ SFN 66C47 H501F, la quale interviene nella stipula del presente atto in qualità di Vice Direttore della Direzione Commerciale, domiciliata per la carica presso la sede legale della RAI in Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma.

PREMESSO

- che la RAI è concessionaria in esclusiva del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 177/2005, recante il "Testo Unico della Radiotelevisione" e del Contratto di Servizio per il triennio 2010-2012;
- in tale contesto la RAI dal 1984 realizza il Televideo, servizio



di teletext in onda su Rai Uno e Rai Due nel formato nazionale e su Rai Tre nel formato regionale;

- l'Ente ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di progetti di informazione al cittadino sulle iniziative legate alle attività istituzionali svolte dall'Ente stesso e su servizi di pubblica utilità
- che la RAI, nel quadro degli obiettivi intesi ad ampliare e migliorare i servizi prestati a favore della collettività, ha ravvisato l'opportunità di realizzare sul Televideo Regionale un apposito servizio informativo (nel prosieguo denominato "Servizio"), contenente le informazioni e i dati suindicati ed ha accertato che l'Ente è in grado di fornire gli apporti necessari;
- che con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio n. 406 del 6 giugno 2012 è stato disposto il rinnovo del servizio del Televideo RAI per il Consiglio Regionale del Lazio per n. 4 (quattro) fascicoli;
- che tale servizio è svolto da alcuni anni con soddisfazione di entrambi i contraenti e che, essendo pervenuto alla naturale scadenza del 30 giugno 2012, ricorrono giusti motivi per procedere al suo rinnovo per un'ulteriore annualità, giusta la determinazione del Segretario Generale n. 406 del 6 giugno 2012;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:



ART. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo e vengono qui integralmente confermate.

ART. 2

La RAI realizzerà sul Televideo Regionale della Regione Lazio il Servizio di cui alle premesse. Il Servizio verrà trasmesso tutti i giorni, durante l'orario di trasmissione al pubblico, sulla Terza Rete Regionale della RAI dagli impianti trasmettenti operanti nella Regione stessa e potrà essere ricevuto dagli utenti di un televisore abilitato al teletext, situati nel territorio della Regione coperto dai suddetti impianti.

ART. 3

Le informazioni e i dati, di cui alle premesse, saranno elaborati e forniti dall'Ente. Le informazioni di cui sopra saranno contenute in n. 4 (quattro) fascicoli (pagine di indirizzo), costituiti al massimo da sei sottopagine (videate) ciascuno.

In corso di vigenza del presente accordo, l'Ente potrà richiedere alla RAI l'attivazione di ulteriori fascicoli, fermo restando che eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo avranno valore solo se introdotte con apposito atto aggiuntivo scritto. L'Ente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 4

Resta inteso che l'Ente contatterà la Testata Televideo, Largo



Villy De Luca - Saxa Rubra - 00188 ROMA, al fine di fornire a quest'ultima i dati e il materiale editoriale. La testata Televideo Comunicherà all'Ente le modalità per la composizione e l'invio delle informazioni. In riferimento a quanto sopra l'Ente utilizzerà un personal computer dotato di connessione ad internet i cui oneri sono a carico dell'Ente stesso. L'Ente si impegna a non utilizzare, per scopi diversi da quelli previsti nel presente accordo, l'impostazione grafica fornita dalla Testata Televideo

ART. 5

Il Servizio verrà realizzato secondo uno schema concordato tra le parti per ciò che riguarda l'impostazione, gli indirizzi generali e l'articolazione dei dati e sarà inserito in un'area tematica dell'indice di Televideo che le parti individueranno di comune accordo.

La RAI si impegna a comunicare all'Ente, con congruo anticipo, ferma restando l'area tematica concordata, l'esatta collocazione del Servizio nel palinsesto del Televideo, nonché le eventuali successive variazioni.

Le parti convengono che i dati immessi dovranno connotarsi come informazioni di servizio, di pubblica utilità o essere strettamente legati alle attività istituzionali svolte dall'Ente e non dovranno contenere alcun elemento di carattere pubblicitario. Resta comunque ferma la facoltà della RAI di apportare modifiche per necessità redazionali, secondo quanto



previsto al successivo art.6.

ART. 6

L'inserimento delle informazioni fornite dall'Ente nel sistema centrale di Televideo e l'attività di editing (controllo del contenuto dei dati forniti volto ad accertarne la liceità, la verosimiglianza e la forma della sintassi e della grammatica) verranno svolte dalla RAI, che ne assume la responsabilità editoriale.

ART. 7

La RAI fornirà all'Ente qualsiasi informazione tecnica o di altra natura - ivi compresi eventuali materiali e software di comunicazione - necessarie per l'inserimento dei dati di cui al precedente art. 3 nel sistema centrale di Televideo e garantirà altresì, direttamente o indirettamente, la formazione iniziale del personale dell'Ente addetto alla gestione del Servizio.

ART. 8

L'Ente è responsabile per tutto ciò che attiene al contenuto dei dati nonché alla regolarità dell'inoltro degli stessi e fin da ora si impegna, in relazione a ciò, a manlevare la RAI ed a tenerla completamente indenne in caso di contestazione o protesta che qualunque terzo sollevi nei suoi confronti per qualsivoglia causa o titolo che non dipenda da errore e/o omissione della RAI stessa.

ART. 9



L'Ente riconosce alla RAI la piena facoltà di citare nella pagina di testa e/o di coda della rubrica che la stessa è realizzata con la partecipazione dell'Ente stesso.

Art. 10

L'Ente acquisisce la facoltà di utilizzare, non in esclusiva, i contenuti e le immagini del Servizio per propri fini istituzionali (divulgativi, promozionali e didattici), in ogni caso per fini non commerciali. Tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento del Servizio, in Italia e all'estero, in qualsiasi sede, forma e modo, e con qualsiasi mezzo e senza limiti di alcun genere, nonché i relativi proventi, apparterranno alla RAI.

ART. 11

L'Ente garantisce (imponendo lo stesso vincolo a quanti a qualsivoglia titolo collaborino agli adempimenti di propria competenza) la massima riservatezza su informazioni, materiali, metodologie, ecc. che verranno forniti dalla RAI in esecuzione di quanto previsto dal presente accordo e si impegna a non farne uso per fini diversi da quelli definiti e concordati.

ART. 12

Per tutto quanto convenuto con il presente accordo, L'Ente verserà alla RAI, con le modalità indicate all'art. 13, un importo di Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre IVA a fascicolo, per un importo complessivo di Euro 14.400,00



(quattordicimilaquattrocento/00), oltre IVA.

ART. 13

L'Ente provvederà al pagamento di quanto dovuto, di cui al precedente art. 12, con bonifico intestato a "RAI Radiotelevisione Italiana, Via Cernaia 33, Torino" presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Torino, Codice IBAN IT09 A 01005 01000 000000021200, così come indicato nella nota trasmessa dalla RAI, prot. FP/F/1414 del 13.06.2012, in merito alla comunicazione di conti correnti dedicati, che costituisce parte integrante del presente contratto.

La relativa fattura è emessa dalla RAI non prima di giorni 60 dalla data di attivazione del servizio ed è intestata e trasmessa a: Consiglio Regionale del Lazio - Segreteria Generale - Funzione Direzionale di Staff Economato e Provveditorato.

L'Ente si impegna a pagare la fattura entro 90 giorni dalla fine del mese di emissione della stessa, termine per la RAI essenziale.

Le parti si impegnano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ed al decreto legge 12 novembre 2010, n.187 e successive modifiche.

Informa inoltre che i soggetti titolati a movimentare il conto sono i seguenti: Dr.ssa Lorenza Lei, C.F. LEILNZ60B55A944U - Dr. Filippo Bertolino, C.F. BRTFPP48P03H501X - Dr. Maurizio Cali, C.F. CLAMRZ67D08L219S - Rag. Antonella



Gorelli, C.F. GRLNNL58A62C309N. La RAI si impegna a comunicare ogni modifica dei dati di cui sopra, sempre a pena di risoluzione per inadempimento.

ART. 14

Il presente accordo ha validità annuale, a partire **dal 01/07/2012 al 30/06/2013**. Alla scadenza potrà essere rinnovato sulla base delle nuove intese intercorse tra le parti e che le parti stesse provvederanno ad avviare entro i due mesi precedenti la scadenza.

Resta ferma la possibilità di risoluzione anticipata del contratto da parte della RAI qualora sia modificato l'attuale assetto legislativo in materia di telecomunicazioni.

ART. 15

Né il presente accordo né i diritti da esso derivanti potranno essere ceduti a terzi in qualsiasi forma, modo o titolo, in tutto o in parte.

ART. 16

In nessun caso il presente accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra la RAI e l'Ente.

In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile per le obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

Tale disposizione è essenziale ai fini del presente accordo.



ART. 17

Il presente accordo, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà registrato solo in caso d'uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell'art.1 punto b) dell'allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

ART. 18

Per ogni controversia derivante dagli accordi di cui alla presente sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Consiglio Regionale Lazio

RAI Radiotelevisione Italiana

Con espressa approvazione delle clausole riportate ai punti 8, 11, 13, 14, 15, 16 2' comma, 18.

Consiglio regionale del Lazio

RAI Radiotelevisione Italiana